

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) APPIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - TOMMASO VITO RUSSO

Seduta del 21/04/2020

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, uno contro cessione del quinto dello stipendio e l'altro contro delegazione di pagamento, stipulati in data 13/08/2014 ed estinti anticipatamente previa emissione dei conteggi estintivi del 09/11/2018 e del 14/12/2018, la ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente giudizio, si rivolge, con due separati ricorsi, all'Arbitro al quale chiede:

in relazione al contratto di finanziamento n. ***809:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 2.194,74, di cui € 289,34 per "Commissioni di attivazione", € 70,00 per "Commissioni di gestione", € 1.572,90 per "Commissioni di intermediazione" e € 262,50 per "spese di istruttoria", al netto degli importi già rimborsati in sede di conteggio estintivo;

in relazione al contratto di finanziamento n. ***844:

- il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo complessivo di € 1.561,40, di cui € 189,59 per "Commissioni di attivazione", € 23,50 per "Commissioni di gestione", € 1.128,00 per "Commissioni di intermediazione" ed € 220,31 per "spese di istruttoria", al netto degli importi già rimborsati in sede di conteggio estintivo;

in relazione ad entrambi i contratti:

- gli interessi legali dal giorno dell'estinzione a quello del rimborso.



Costitutosi, l'intermediario si oppone alle pretese della cliente, chiedendo la riunione dei due ricorsi ed eccependo:

- la non ripetibilità delle commissioni di attivazione, atteso il loro carattere *up-front*, come meglio specificato nel contratto e deciso dai Collegi ABF;
- la congruità delle somme restituite a titolo di "*commissioni di gestione*" (€ 47,71 per il finanziamento n.***809 ed € 13,45 per il finanziamento n.***844) in applicazione del criterio del costo ammortizzato (IAS 39), la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/18 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In particolare, evidenzia che la cliente ha sottoscritto il piano di ammortamento accettando la ripartizione della quota oneri riferita alle voci commissionali c.d. *recurring*, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo; da tale documentazione, ritiene evincibile che l'importo da rimborsare alla clientela sia pari alla somma totale delle quote parti delle commissioni residue al momento dell'ultima rata pagata, calcolate mediante i principi contabili internazionali IFRS-IAS; peraltro ribadisce la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 287,47 (finanziamento n. ***809), e di € 170,47 (finanziamento n. ***844), determinate secondo il criterio *pro rata temporis*, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo;
- la natura *up-front* delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del finanziamento (allega i conferimenti di incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; pertanto, tale richiesta dovrebbe essere formulata unicamente nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (c.d. *accipiens*), nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione;
- la natura *up front* delle spese di istruttoria, relative a costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125*



sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”,* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”.*

Fatte queste premesse, il Collegio, previa riunione dei ricorsi, attesa la loro connessione oggettiva e soggettiva, ritiene, con riferimento ad entrambi i rapporti di cui alla presente controversia, che vadano rimborsate secondo il criterio del *pro rata temporis* le *commissioni di attivazione* e le *commissioni di gestione*, in quanto remunerative anche di attività destinate a essere svolte in costanza di rapporto.

Con particolare riferimento alle commissioni di gestione il Collegio precisa che non può trovare applicazione il criterio indicato nel piano di rimborso, non essendo quest’ultimo richiamato nel contratto.

Deve invece riconoscersi natura *up front* alle *spese istruttorie* e ai *costi di intermediazione dovuti all’intermediario del credito*, trattandosi di attività prodromica alla conclusione dei contratti. Il rimborso dovrà essere effettuato secondo il criterio della curva degli interessi.

Il Collegio ritiene pertanto che le richieste del cliente meritino di essere accolte secondo i prospetti che seguono, tenuto conto dei rimborsi effettuati:

quanto al rapporto di finanziamento n. ***809

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	50
rate residue	70

TAN ▶	5,55%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota	36,76%

r/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 262,50	€ 165,43	○	€ 165,43
○	commissioni di attivazione (recurring)	€ 577,80	€ 337,05	€ 212,42	○	€ 337,05
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 120,00	€ 70,00	€ 44,12	○	€ 22,29
○	costi di intermediazione (up front)	€ 2.696,40	€ 1.572,90	€ 991,28	○	€ 991,28
○						
○						

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.516,05
interessi legali	si



quanto al rapporto di finanziamento n. ***844

durata del finanziamento ▶	96
rate scadute ▶	49
rate residue	47

TAN ▶	5,70%
-------	-------

% restituzioni	
in proporzione lineare	48,96%
in proporzione alla quota	26,06%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	spese di istruttoria (up front)	€ 450,00	€ 220,31	€ 117,29	<input type="radio"/>		€ 117,29
<input type="radio"/>	commissioni di attivazione (recurring)	€ 414,72	€ 203,04	€ 108,09	<input type="radio"/>		€ 203,04
<input type="radio"/>	commissioni di gestione (recurring)	€ 48,00	€ 23,50	€ 12,51	<input type="radio"/>	€ 13,45	€ 10,05
<input type="radio"/>	costi di intermediazione (up front)	€ 2.304,00	€ 1.128,00	€ 600,52	<input type="radio"/>		€ 600,52
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>					<input type="radio"/>		

tot rimborsi ancora dovuti	€ 930,90
interessi legali	si

P.Q.M.

Il Collegio, previa riunione dei ricorsi, in parziale accoglimento degli stessi, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 2.446,95, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI